



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e in particolare l’articolo 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e in particolare l’articolo 36-*bis*, comma 3, che disciplina la ridefinizione del perimetro dei siti di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri” che all’articolo 2 dispone che “Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle

attribuzioni dei Ministeri” che all’articolo 4 prevede che “Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

VISTO il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 recante “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”, che individua, tra gli altri, l’area di Tito come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 8 luglio 2002 di “Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Tito”;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Regione Basilicata con nota del 4 febbraio 2021, con protocollo n. 1127, acquisita al protocollo del Ministero della transizione ecologica al numero 13226 del 9 febbraio 2021, recante “Art. 36 bis della legge n. 134-2012. Proposta di ripermetrazione SIN Tito. Invio DGR 28 gennaio 2021, n. 42”, contenente proposta di ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale “Tito” ai sensi dell’art 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

VISTA la nota del 2 settembre 2022, con protocollo n. 106019 con la quale la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero della transizione ecologica ha indetto la conferenza di servizi istruttoria in modalità asincrona avente ad oggetto la documentazione trasmessa dalla Regione Basilicata con nota protocollo n. 1127 del 4 febbraio 2021, acquisita al protocollo del Ministero della transizione ecologica al numero 13226 del 9 febbraio 2021, recante “Art. 36 bis della legge n. 134-2012. Proposta di ripermetrazione SIN Tito. Invio DGR 28 gennaio 2021, n. 42”;

VISTA la nota del 23 dicembre 2022, con protocollo n. 163053, con la quale la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, tenuto conto delle criticità emerse in sede di conferenza di servizi istruttoria, ha informato la Regione Basilicata dell’insussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di ridefinizione del perimetro del SIN proposto dalla stessa Regione, invitando l’Ente a presentare eventuali osservazioni in merito ai rilievi emersi nonché eventuale documentazione integrativa da valutare nell’ambito del procedimento;

VISTA la nota del 26 gennaio 2023, con protocollo n. 2574, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al numero 10867, con la quale la Regione Basilicata ha inviato le proprie osservazioni, unitamente al verbale della riunione tenutasi in data 18 gennaio 2023 in sede locale e alla relazione “Addendum alla Relazione sulla Ripermetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Tito (Allegato C alla DGR 42 del 28.01.2021)”;

VISTA la nota del 28 marzo 2023, con protocollo n. 47413, con la quale Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha indetto la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto la documentazione trasmessa dalla Regione Basilicata con nota del 4 febbraio 2021, con protocollo n. 1127, acquisita al protocollo del Ministero della transizione ecologica al numero 13226 del 9 febbraio 2021, recante “Art. 36 bis della legge n. 134-2012. Proposta di ripermetrazione SIN Tito. Invio DGR 28 gennaio 2021, n. 42”, così come integrata dalla documentazione trasmessa dalla Regione Basilicata con nota del 26 gennaio 2023,

con protocollo n. 2574, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al numero 10867;

VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 215 del 12 giugno 2023 che ha concluso positivamente il procedimento relativo alla proposta di revisione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale "Tito" trasmessa dalla Regione Basilicata con nota del 4 febbraio 2021, con protocollo n. 1127, acquisita al protocollo del Ministero della transizione ecologica al numero 13226 del 9 febbraio 2021, recante "Art. 36 bis della legge n. 134-2012. Proposta di ripermetrazione SIN Tito. Invio DGR 28 gennaio 2021, n. 42", così come integrata dalla documentazione trasmessa dalla Regione Basilicata con nota del 26 gennaio 2023, con protocollo n. 2574, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al numero 10867;

DECRETA

Articolo 1 *(Ridefinizione del perimetro)*

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale "Tito" viene ridefinito così come riportato nella Tavola cartografica allegata al presente decreto.
2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale "Tito" è conservata in originale presso la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI) del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica e in copia conforme presso la Regione Basilicata.
3. Lo *shapefile* della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale "Tito" è pubblicato in una sezione specifica del sito *web* del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 2 *(Disposizioni finali)*

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale "Tito" e non incluse nel nuovo perimetro, la Regione Basilicata subentra al Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
2. Si precisa che le risorse pubbliche statali stanziare per il sito di bonifica di interesse nazionale "Tito" potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito, fatte salve le risorse già impegnate dalla Regione alla data di pubblicazione del presente decreto per attività ricadenti in aree non incluse nel nuovo perimetro del SIN.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica.
4. Ai fini della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-*bis*, comma 1, secondo periodo, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente Decreto, con allegata cartografia, sarà

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e se ne dispone la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sull'Albo Pretorio del Comune di Tito.

Roma,

On. Gilberto Pichetto Fratin